

Convivenza matrimoniale di breve durata, addebito della separazione e determinazione dell'assegno di mantenimento

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, Sentenza del 27 novembre 2014. Pres. I. D'Onofrio. Est. L. Caputo.

Separazione - Matrimonio di brevissima durata - Reciproche domande di addebito - Infondatezza di entrambe

Nel caso in cui la convivenza instaurata dopo il matrimonio abbia una durata brevissima (poco più di una settimana), la separazione non può essere addebitata a nessuno di essi in particolare, perché deve ritenersi che la convivenza sia divenuta intollerabile per la scarsa capacità di entrambi i coniugi di comprendere le conseguenze scaturenti dal matrimonio e, soprattutto, per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.

Separazione - Matrimonio di brevissima durata - Diritto all'assegno di mantenimento da parte del coniuge - Insussistenza

Non sussiste il diritto all'assegno di mantenimento quando il matrimonio ha una durata talmente breve (poco più di una settimana) da far ritenere che non possa neanche considerarsi instaurata una convivenza matrimoniale significativa in termini di durata e stabilità. Manca, in questo caso, alla radice l'interesse alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale perché quest'ultima, intesa come comunione materiale e spirituale dei coniugi, non può considerarsi realmente instaurata sin dall'inizio.

(Massime a cura di Luca Caputo - riproduzione riservata)

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

Con ricorso depositato il 31.05.2011, F. A., dopo aver premesso che in data * contraeva matrimonio civile con A. P. L. ha dedotto che, a distanza di un mese dalla celebrazione del matrimonio, quest'ultima abbandonava il tetto coniugale trasferendosi presso la sua attuale residenza, rifiutando di farvi ritorno; che tale comportamento evidenziava la mancanza, da parte della moglie, di una seria volontà di contrarre matrimonio, stante l'esigua durata della convivenza.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico della resistente, senza disporre alcunché su mantenimento e casa coniugale, stante anche la mancanza di figli; con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, A. P. L. non si è opposta alla separazione, ma ha dedotto che la separazione era da imputarsi esclusivamente al marito, essendo stata costretta ad abbandonare la casa coniugale a causa delle intemperanze del ricorrente, il quale le imponeva una condotta di vita non consona ai normali dettami che una civile convivenza richiedono; che il marito, in particolare, con il suo comportamento autoritario, le imponeva una condotta di vita non consona ai dettami di una civile convivenza dimostrando di desiderare più una badante che una moglie; che ogni qual volta cercava di controbattere alle richieste del coniuge scaturivano discussioni che hanno portato alla fine del rapporto sentimentale; che non è titolare di reddito.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi e preveda un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del ricorrente di euro 500,00 mensili; con vittoria di spese e onorari di giudizio, con attribuzione.

All'udienza del 21.09.2012 i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale delegato che, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente; con il provvedimento presidenziale non era previsto alcun assegno di mantenimento, in considerazione della brevissima durata della convivenza matrimoniale che, per ammissione dei coniugi, era stata di circa dieci giorni.

La causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e all'udienza del 30.06.2014 era assegnata in decisione con riserva di riferire al Collegio e con la concessione dei termini ordinari (giorni 60 + 20) per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

LA DECISIONE

Questioni preliminari

Preliminarmente, deve osservarsi che, sebbene l'intestazione del ricorso rechi l'impropria dicitura "ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con declaratoria di addebito", confondendo profili attinenti alla domanda di separazione (l'addebito) con profili propri di quella di divorzio, non vi è dubbio, anche in considerazione del tenore complessivo dell'atto e delle conclusioni in esso contenute, che la domanda proposta sia una domanda di separazione con addebito; ciò, se non altro, perché non è intervenuta ancora la pronuncia di separazione propedeutica a quella di divorzio, né è prospettata una delle ipotesi tassative e speciali in cui può pronunciarsi direttamente il divorzio.

Ancora in via preliminare osserva il Collegio che deve confermarsi l'ordinanza con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti. Infatti, i capitoli di prova articolati attengono, per un verso, a circostanze che - anche alla luce di quanto si evidenzierà nel prosieguo - risultano irrilevanti, per altro verso, sono genericamente indicate (senza essere circostanziate nel tempo e nello spazio), o implicano valutazioni precluse ai testimoni.

Il merito

Domanda di separazione - Fondatezza - Domanda di addebito - Infondatezza

Nel merito ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. In

particolare, la gravità delle accuse rivolte dai coniugi reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.

Per quanto concerne le rispettive domande di addebito, com'è noto la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri "sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza" (cfr. Cass. n. 14840 /2006).

Applicando questo principio al caso di specie le domande di addebito vanno rigettate.

Nel caso specifico assume una rilevanza decisiva la brevissima durata della convivenza coniugale instauratasi dopo il matrimonio: i coniugi, infatti, si sono sposati il 4.04.2011 ed il ricorso per separazione è stato depositato dopo neanche due mesi, il 31.05.2011.

In sede di udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato che la moglie era andata via di casa dopo quattro-cinque giorni, mentre quest'ultima ha riferito che il matrimonio è durato circa dieci giorni.

Quindi, anche a voler considerare come veritiero quanto riferito dalla moglie, la convivenza coniugale è durata poco più di una settimana. Si tratta di una durata talmente breve da far ritenere che entrambi i coniugi abbiano, in realtà, frainteso il reale significato del matrimonio e delle conseguenze da esso scaturenti, in termini di doveri reciproci e, soprattutto, da far ritenere che non si sia, di fatto, instaurata quella "comunione materiale e spirituale" che scaturisce dal matrimonio.

Ed infatti, entrambe le prospettazioni svolte dalle parti evidenziano in ogni caso una scarsa capacità di tolleranza dei coniugi e, soprattutto, di comprensione della nuova situazione scaturente dalla scelta di dare vita ad una comunità familiare, nel senso che entrambi i coniugi hanno evidenziato, con i loro comportamenti, quanto meno, una visione poco matura e non del tutto consapevole non solo delle conseguenze rilevanti scaturenti dal matrimonio .

D'altronde, anche a voler ritenere che la separazione sia scaturita dai comportamenti che ciascuno dei coniugi ha addebitato all'altro (desiderio del marito di avere una badante piuttosto che una moglie, secondo quanto riferito da quest'ultima, abbandono della casa coniugale da parte della moglie secondo la prospettiva del ricorrente), non è possibile ritenere che la separazione sia addebitabile in misura prevalente al comportamento dell'uno o dell'altro coniuge perché la brevissima durata della convivenza evidenzia che entrambi i coniugi hanno, con il proprio comportamento, mostrato di non possedere capacità di sacrificio, di tolleranza reciproca, di ascolto e di dialogo, non avendo compiuto alcuno sforzo per mantenere in vita l'unione coniugale. Basti pensare che poco più di un mese è passato dal matrimonio al deposito del ricorso per la separazione giudiziale.

Alla luce di ciò deve escludersi la sussistenza del nesso di causalità tra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il comportamento dell'uno piuttosto che dell'altro coniuge, dovendosi ritenere che la convivenza sia divenuta intollerabile per la scarsa capacità di entrambi i coniugi di comprendere le conseguenze scaturenti dal matrimonio e, soprattutto, per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio. Pertanto, la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.

Domanda di assegno di mantenimento in favore della resistente -
Infondatezza

Va respinta la domanda formulata dalla resistente di ottenere un assegno di mantenimento a carico del ricorrente.

Com'è noto, infatti, la funzione dell'assegno di mantenimento è quella, in presenza di determinati presupposti, di assicurare che il coniuge avente diritto all'assegno conservi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nel caso di specie, la brevissima durata del matrimonio (poco più di una settimana) esclude in radice che si possa ritenere sussistente un interesse alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale perché, a ben vedere, è proprio quest'ultima ad essere mancata, intesa come significativa instaurazione di una comunione materiale e spirituale.

Ed infatti, a quale tenore di vita dovrebbe guardarsi se non vi è stata una vera e propria "costanza di matrimonio", atteso che la vita coniugale non è durata neanche un mese?

Non ignora il Collegio che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, la durata del matrimonio incide sull'individuazione della misura dell'assegno di mantenimento; si ritiene, tuttavia, che il caso in esame presenti dei tratti di estrema peculiarità che rendono poco pertinente il richiamo all'orientamento in tema di incidenza del tempo esclusivamente sulla misura dell'assegno di mantenimento. Come evidenziato, infatti, nel caso di specie, la durata della convivenza coniugale è stata talmente ridotta da impedire che si possa configurare un diritto al mantenimento perché, in realtà, mancano i presupposti affinché possa ritenersi sorto il diritto al contributo al mantenimento che ne denota anche la funzione, non potendosi ritenere sussistente un diritto a conservare qualcosa che, di fatto, non vi è mai stato, cioè una significativa, in termini di durata e stabilità, convivenza matrimoniale. Così, d'altronde, si è espressa anche la Suprema Corte, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell'assegno divorzile (cfr. Cass. n. 7295/13 e n. 8233/03), con un principio che appare tuttavia applicabile anche nel caso di specie, in quanto teso a valorizzare proprio la rilevanza che assume, ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno, il fatto che il rapporto matrimoniale sia sorto soltanto in senso formale senza dare luogo alla formazione di una reale comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Alla luce di ciò la domanda formulata dalla resistente di prevedere un assegno di mantenimento in suo favore va rigettata.

Spese processuali

Il reciproco rigetto delle domande di addebito, l'estrema particolarità della controversia e la natura delle posizioni giuridiche coinvolte giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3374/2011, come innanzi proposta, così provvede:

- 1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi F. A., nato il * a *, e A. P. L., nata il * a *;
- 2) rigetta le domande di addebito;
- 3) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla resistente;
- 4) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- 5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casagiove per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, S. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).

Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 26.11.2014

Il Presidente

dott.ssa Ida D'Onofrio

Il giudice relatore/estensore

dott. Luca Caputo

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2014.